

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'UTILIZZO DEL MARCHIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MILANO

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione e di utilizzo del marchio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (di seguito "ODCEC Milano" o "Ordine") da parte degli Organismi di Certificazione (OdC) accreditati, ai fini dell'apposizione del marchio sui certificati di conformità rilasciati nell'ambito della certificazione di processi/servizi in conformità alla UNI/PdR 167:2025 di riferimento promossa dall'Ordine.
2. Il Regolamento ha lo scopo di garantire un utilizzo corretto, uniforme e non fuorviante del marchio dell'Ordine, a tutela della sua reputazione istituzionale e della fiducia del mercato.

Art. 2 – Riferimenti normativi e regolamentari

1. Il presente Regolamento è redatto in coerenza con:
 - Regolamento (CE) n. 765/2008;
 - UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012;
 - documenti applicabili EA, IAF e Accredia in materia di utilizzo di marchi e riferimenti all'accreditamento;
 - UNI/PdR 167:2025 di riferimento promossa dall'ODCEC Milano;
 - regolamenti per l'uso del marchio pubblicati da Accredia e dagli Organismi di Certificazione da essa accreditati.

Art. 3 – Titolare del marchio

1. Il marchio "Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano" è di esclusiva titolarità dell'ODCEC Milano.
2. Ogni utilizzo del marchio è consentito esclusivamente nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

Art. 4 – Soggetti ammessi all'utilizzo del marchio

1. L'uso del marchio è concesso esclusivamente agli Organismi di Certificazione che:
 - a) siano accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008;
 - b) siano accreditati in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065 per lo schema di certificazione relativo alla UNI/PdR di riferimento 167:2025;

- c) operino nell'ambito della certificazione di terza parte prevista dalla medesima UNI/PdR 167:2025.
2. Nessun altro soggetto, ivi comprese le organizzazioni certificate, è autorizzato all'utilizzo diretto del marchio dell'Ordine.

Art. 5 – Concessione dell’uso del marchio

1. L’uso del marchio è concesso dall’ODCEC Milano agli OdC (Organismi di Certificazione) di cui all’art. 4 in forma gratuita.
2. La concessione dell’uso del marchio è sempre concessa e subordinata:
 - o al mantenimento dell’accreditamento dell’OdC (Organismo di Certificazione);
 - o al rispetto continuativo del presente Regolamento;
 - o all’utilizzo del marchio esclusivamente per le finalità e con le modalità qui previste.
3. L’ODCEC Milano si riserva il diritto di richiedere all’OdC (Organismo di Certificazione) evidenza documentale delle modalità di utilizzo del marchio.

Art. 6 – Ambito e finalità di utilizzo

1. Il marchio dell’ODCEC Milano può essere utilizzato solo ed esclusivamente:
 - o sull’intestazione del certificato di conformità rilasciato dall’OdC (Organismo di Certificazione);
 - o in relazione a certificazioni rilasciate in conformità alla UNI/PdR di riferimento.
2. Il marchio non può in alcun caso essere utilizzato:
 - o per finalità promozionali, pubblicitarie o commerciali;
 - o su documentazione diversa dal certificato (es. brochure, siti web, offerte commerciali, report, comunicazioni al pubblico);
 - o in modo tale da indurre in errore circa il ruolo dell’ODCEC Milano, che non svolge attività di certificazione né di accreditamento.

Art. 7 – Modalità grafiche di utilizzo

1. Il marchio deve essere riprodotto:
 - o nella versione grafica ufficiale fornita dall’ODCEC Milano;
 - o senza alterazioni, deformazioni, aggiunte o riduzioni non autorizzate;
 - o mantenendo proporzioni, colori e leggibilità.
2. Il marchio deve essere collocato in intestazione del certificato in modo chiaro e distinto dagli altri marchi eventualmente presenti.
3. È vietato l’utilizzo combinato o integrato del marchio dell’ODCEC Milano con marchi di altri soggetti, salvo il suo utilizzo sul certificato rilasciato dall’ente di certificazione accreditato (dove potranno comparire i marchi dell’ente di certificazione accreditato, il marchio dell’ente di accreditamento e il marchio dell’ente di normazione UNI).

Art. 8 – Contenuti obbligatori del certificato

1. Oltre a quanto previsto dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17065, il certificato che riporta il marchio dell'ODCEC Milano deve contenere esplicito riferimento a:
 - prassi di riferimento di certificazione completa di anno di edizione;
 - identificazione del soggetto giuridico certificato (denominazione e indirizzo);
 - attività svolta dall'organizzazione (descrizione sintetica);
 - marchio dell'ODCEC Milano in intestazione.

Art. 9 – Divieti e limitazioni

1. È fatto divieto di:
 - utilizzare il marchio in modo tale da far ritenere che l'ODCEC Milano abbia effettuato la certificazione;
 - utilizzare il marchio su certificati sospesi, revocati o scaduti;
 - cedere a terzi il diritto di utilizzo del marchio.
2. Ogni utilizzo non conforme è considerato abuso del marchio.

Art. 10 – Controlli e vigilanza

1. L'ODCEC Milano può effettuare verifiche, anche a campione, sull'uso del marchio.
2. L'OdC (Organismo di Certificazione) è tenuto a collaborare fornendo tempestivamente le informazioni richieste.
3. L'OdC (Organismo di Certificazione) si impegna a comunicare tempestivamente la perdita o la sospensione dell'accreditamento.

Art. 11 – Sospensione e revoca della concessione. Applicazione di penali

1. L'ODCEC Milano può disporre la sospensione o la revoca immediata dell'autorizzazione all'uso del marchio, esclusivamente in caso di:
 - perdita o sospensione dell'accreditamento;
 - utilizzo del marchio in violazione del presente Regolamento;
 - utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'immagine o al ruolo istituzionale dell'Ordine.
2. In caso di revoca, l'OdC (Organismo di Certificazione) deve cessare immediatamente ogni utilizzo del marchio.
3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, l'Ordine applicherà una penale commisurata alla gravità dell'evento verificatosi e che sarà compresa tra un minimo di Euro 1.000,00 ed un massimo di Euro 5.000,00.
4. Resta salva ed impregiudicata, a favore dell'Ordine, la possibilità di procedere secondo quanto previsto dall'art. 473 del codice penale.

Art. 12 – Responsabilità

1. L’OdC è l’unico responsabile dell’utilizzo del marchio sui certificati rilasciati.
2. L’ODCEC Milano non risponde in alcun modo dell’attività di certificazione svolta dall’OdC (Organismo di Certificazione).

Art. 13 – Richiesta di concessione dell’uso del marchio e gestione delle autorizzazioni

1. L’Organismo di Certificazione che intende utilizzare il marchio dell’ODCEC Milano deve presentare apposita richiesta formale all’Ordine, secondo le modalità e i canali indicati sul sito istituzionale, allegando idonea documentazione attestante:
 - l’accreditamento ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065 per lo schema di certificazione relativo alla UNI/PdR di riferimento;
 - l’impegno formale al rispetto integrale del presente Regolamento.
2. La concessione dell’uso del marchio è deliberata dall’organo competente dell’ODCEC Milano, individuato dal Consiglio dell’Ordine, che valuta la sussistenza dei requisiti e la coerenza della richiesta con le finalità istituzionali dell’Ordine.
3. L’ODCEC Milano cura e mantiene aggiornato l’elenco ufficiale degli Organismi di Certificazione autorizzati all’utilizzo del marchio, con indicazione della UNI/PdR di riferimento, rendendolo disponibile sul sito ufficiale
4. La concessione dell’uso del marchio è subordinata alla sottoscrizione, da parte dell’Organismo di Certificazione, di una formale accettazione del presente Regolamento, che costituisce impegno vincolante al rispetto di tutte le condizioni in esso previste.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’ODCEC Milano.
2. Con l’entrata in vigore, il Regolamento è vincolante per tutti gli Organismi di Certificazione che intendano utilizzare il marchio dell’Ordine sui certificati di conformità.